

STATUTO

Associazione IMPRESA21ETS

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "Codice ETS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: "**IMPRESA21 ETS**", da ora in avanti denominata anche "Associazione", con sede legale nel Comune di Pescara, in via delle Caserme, 75, e con durata a tempo indeterminato.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

ART. 2 **(Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- promozione della cultura della legalità.

In particolare, IMPRESA21 ETS si propone di diffondere una cultura d'impresa che abbia l'obiettivo di ricomporre sia a livello nazionale che internazionale la frattura ormai ampia generatasi tra Impresa e Società che, con una visione anacronistica e ormai superata, tende a relegare l'agire d'impresa in una sfera lontana dalle dinamiche della società civile, in cui la ricchezza e lo spessore del fare impresa vengono mortificati e avviliti dalla esclusiva ricerca del profitto. IMPRESA21 ETS ritiene che oggi, in un contesto mondiale profondamente mutato, le imprese debbono assumere il ruolo di protagonista sociale. Ciò richiede un radicale cambio di impostazione del fare impresa in modo che il profitto da fine di qualsiasi attività economica venga più correttamente ed utilmente reso strumento per il perseguimento di altri e più ampi obiettivi, quali: la tutela della dignità umana e del benessere delle persone, una più equa distribuzione delle ricchezze, la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità. In sintesi, IMPRESA21 ETS opera affinché l'economia e le imprese tendano alla Bioeconomia del BenEssere, ovvero un agire economico etico per un benessere della collettività sostenibile, attraverso l'elaborazione di una

nuova narrazione d'impresa, capace di energizzare il mondo imprenditoriale restituendo alle donne e agli uomini che imprendono il gusto, il piacere, l'orgoglio, la fiducia e la bellezza del fare impresa per uno scopo alto e nobile. Ambizione del progetto è quella di fare dell'Italia un simbolo e una guida per l'economia e l'impresa del XXI secolo.

La promozione degli scopi dell'Associazione sarà portata avanti nelle forme e nei modi più idonei al raggiungimento degli obiettivi e con criteri che saranno definiti ed adattati nel tempo dall'Organo amministrativo.

Gli Associati e i Sostenitori di IMPRESA21 ETS, consapevoli che la transizione verso una situazione di benessere collettivo economicamente, socialmente ed ambientalmente sostenibile comporta precise scelte, si impegnano a sostenere i seguenti principi "Principi di Base"):

- tutela della dignità umana e del benessere delle persone
- più equa distribuzione delle ricchezze
- salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità
- cooperazione tra imprese e tra imprese ed altri attori sociali
- coinvolgimento dei lavoratori al processo di cambiamento
- valorizzazione dei principi di onestà e fiducia tra persone, imprese, soggetti sociali
- attenzione alla salvaguardia ambientale, culturale e sociale dei territori
- investimenti in economia reale più che finanziaria
- produzione di beni e servizi di qualità, nel rispetto di indirizzi di sostenibilità, estetica, etica.

In aggiunta, gli Associati e i Sostenitori di IMPRESA21 ETS, per agevolare ed accelerare il raggiungimento degli obiettivi riassunti nei Principi di Base, si adopereranno anche per la promozione e lo sviluppo:

- dei territori che accolgono l'impresa;
- delle istituzioni che agevolano la transizione delle imprese e dell'economia verso la Bioeconomia del BenEssere;
- di una formazione scolastica che promuova la Bioeconomia del BenEssere.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione può:

- promuovere il confronto tra gli Associati ed elaborare posizioni comuni sui principali indirizzi e provvedimenti necessari per lo sviluppo e la promozione della Bioeconomia del BenEssere;
- accreditare se stessa presso tutte le istituzioni quale autorevole interlocutore per lo sviluppo e la promozione della Bioeconomia del BenEssere;
- promuovere campagne informative, eventi, convegni, pubblicazioni, video, merchandising e quant'altro utile per la sensibilizzazione e la formazione delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini sulle tematiche connesse allo sviluppo della Bioeconomia del BenEssere;
- ricercare sinergie ed azioni comuni con associazioni aventi scopi simili;

- portare avanti ogni altra azione ritenuta utile per il perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- in via strumentale e sussidiaria, portare avanti anche attività di carattere commerciale.

Per lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione può ricevere quote associative dagli Associati e donazioni da Associati e non Associati e dai Sostenitori e può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, e/o di società terze e/o di enti, anche ricorrendo, per tali prestazioni, ai propri Associati alle condizioni normativamente previste.

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari; sono Volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

ART. 3 (Ammissione e numero degli Associati)

Il numero degli Associati è illimitato.

Il termine Associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono Associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'Organo amministrativo.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, le istituzioni e gli enti pubblici, le fondazioni e gli enti di ricerca e ogni altra forma associativa pubblica o privata che, al momento dell'adesione, sottoscrivano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a promuovere tali obiettivi, a condividere le finalità della stessa e partecipare alle attività dell'Associazione con le loro opere, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare all'Organo amministrativo una domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale o della denominazione, sede legale, codice fiscale e/o P.IVA, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo amministrativo delibera a maggioranza semplice sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione a Associato deve essere comunicata all'interessato, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, entro 60 giorni e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro degli Associati.

L'Organo amministrativo, nel termine di 60 giorni indicato al punto precedente, deve altresì motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Persone fisiche e giuridiche, enti e associazioni che, per propri motivi formali di statuto o per altra ragione non possono o non vogliono divenire Associati di IMPRESA21 ETS, possono chiedere di divenire Sostenitori dell'Associazione fornendo un contributo personale e/o materiale, eventualmente anche con il versamento di una donazione minima annua stabilita dall'Assemblea a seconda della categoria di appartenenza, alle attività di IMPRESA21 ETS. I Sostenitori non partecipano ai processi decisionali dell'Associazione. La domanda andrà inoltrata all'Organo amministrativo, indicando nella stessa gli stessi dati previsti per la domanda di Associato; l'Organo amministrativo si esprimerà nei termini e con le modalità previste per l'ammissione degli Associati. I Sostenitori ammessi verranno iscritti nell'apposito libro dei Sostenitori.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli Associati)

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della trasparenza, della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati hanno uguali diritti e, in particolare, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi facendone richiesta all'Organo amministrativo il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare ai processi decisionali dell'Associazione esclusivamente gli Associati.

Le prestazioni fornite dagli Associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dall'Organo amministrativo.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e gli indirizzi approvati dall'Assemblea;
- partecipare attivamente alla vita di IMPRESA21 ETS;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; le quote associative e i diritti di partecipazione all'assemblea non sono trasferibili.

ART. 5 (Perdita della qualifica di Associato)

La qualifica di Associato o di Sostenitore si perde per:

- a) morte o fallimento
- b) recesso
- c) esclusione

L'Associato può sempre recedere dall'associazione, e il Sostenitore può parimenti interrompere in qualunque momento il proprio rapporto con l'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo amministrativo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

L'esclusione potrà essere decisa dall'Assemblea nei confronti dell'Associato e/o del Sostenitore che contravvenga gravemente agli obblighi contenuti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nel caso di comportamenti pregiudizievoli per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea con le maggioranze previste nell'art. 7, con voto segreto e su proposta dell'Organo amministrativo o di almeno 5 Associati, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli Associati e/i Sostenitori che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. La perdita dalla qualità di Associato o di Sostenitore non dà diritto al rimborso delle eventuali quote associative o delle donazioni già versate

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo)
- il Presidente e i Vicepresidenti
- il Segretario
- l'Organo di controllo, ove istituito
- il Revisore Unico, ove nominato
- il Comitato scientifico
- il Comitato dei Saggi, ove nominato
- il Tesoriere, ove nominato

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito, fermi restando eventuali compensi che potranno essere determinati in favore degli organi sociali in ragione e in proporzione alle attività dagli stessi effettivamente svolte all'interno e in favore dell'Associazione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli Associati. Per i primi 6 (sei) mesi dalla costituzione dell'Associazione sono ammessi al voto tutti gli iscritti nel libro degli Associati.

Ciascun Associato in regola con il versamento della quota associativa ha un voto.

I Sostenitori possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) Associati finché l'Associazione avrà un numero di Associati inferiore a 500 (cinquecento) o sino ad un massimo di 5 (cinque) Associati qualora il numero di Associati dovesse diventare superiore a 500 (cinquecento).

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri simili sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo utile nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considera convocata nella sede sociale.

I verbali di ogni riunione dell'Assemblea vengono redatti dal Segretario e possono essere sottoposti per approvazione all'Assemblea anche per via telematica. In tal caso, per l'approvazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea si adotta il metodo del silenzio assenso. Eventuali osservazioni dovranno pervenire al Segretario entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione del verbale e decorsi i 5 (cinque) giorni in assenza di osservazioni il verbale dovrà considerarsi approvato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta del Presidente dell'Organo amministrativo, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli Associati e dei Sostenitori o alla PEC dell'Associato e del Sostenitore.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo o, in sua assenza, dal più anziano dei Vicepresidenti presenti o, in assenza di tutte queste cariche, dal membro più anziano dell'Organo amministrativo.

Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. È fatta a scrutinio segreto l'elezione delle cariche sociali. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre Associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per:

- l'approvazione del bilancio di esercizio o, in alternativa, del rendiconto per cassa qualora ne ricorrano i presupposti;
- l'approvazione della relazione illustrativa dell'Organo amministrativo e del programma annuale;

- l'approvazione del parere del Revisore Unico;
- l'elezione dell'Organo amministrativo e del Revisore Unico;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione, sull'eventuale regolamento interno o le sue revisioni e su ogni altro argomento all'ordine del giorno;
- deliberare la costituzione o partecipazione ad enti o altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto al voto in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria delibera circa le modifiche statutarie, l'esclusione degli Associati e Sostenitori, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto e l'esclusione degli Associati e dei Sostenitori occorrono la presenza di almeno due/terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti almeno pari ad 1/5 dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- ove non diversamente previsto nello Statuto, nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli Associati e dei Sostenitori;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- delibera l'acquisizione della personalità giuridica dell'Associazione e l'acquisizione dello status di associazione riconosciuta;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione (o Organo amministrativo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;
- redigere il programma annuale da sottoporre all'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale da sottoporre all'assemblea, previo parere del Revisore Unico ove presente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- disporre in merito alle questioni relative alla gestione dell'Associazione;
- nominare tra i propri membri il Presidente e il/i Vicepresidente/i ed eventualmente il tesoriere, quest'ultimo anche al di fuori dei propri membri;
- nominare il Comitato Scientifico;
- nominare il Segretario anche al di fuori dei propri membri;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni di Associati e Sostenitori
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- ove ritenuto opportuno, deliberare sulla costituzione delle Sezioni Territoriali e stabilirne i poteri nei limiti consentiti dallo Statuto;
- proporre la costituzione di gruppi di lavoro relativi ai settori oggetto dell'attività dell'Associazione;
- adempiere alle funzioni degli Associati nei confronti degli enti, delle amministrazioni, del mondo economico e politico, nelle sedi locali, nazionali e internazionali, ai fini della promozione e della difesa degli interessi dell'Associazione. In questi casi può decidere di essere integrato con rappresentanti di uno o più Associati interessati a tali questioni anche non facenti parte dell'Organo amministrativo;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non competano all'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative fermo il potere di firma esclusivamente in capo al Presidente o eventuali facenti funzioni;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 25 (venticinque), nominati dall'Assemblea per la durata di 3(tre) anni e sono rieleggibili più volte

senza limitazioni. Il primo Organo amministrativo, a seguito della costituzione dell'Associazione, scadrà a giugno del terzo anno in modo che, da quel momento in poi, le elezioni dell'Organo amministrativo possano avvenire in occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio. Per il primo Organo amministrativo, a seguito della costituzione dell'Associazione, è prevista la facoltà di integrazione dei membri dello stesso da parte dell'Assemblea a metà mandato, senza obbligo di nomina del numero massimo di Consiglieri.

Tutti i Consiglieri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, a meno di espressa volontà contraria del Consigliere stesso o di perdita della qualifica di Associato da parte dell'Associato che rappresenta. Almeno un mese prima della scadenza dell'Organo amministrativo il Presidente convoca l'assemblea per nominare il nuovo organo.

La maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Ogni Associato può candidare un unico membro per la carica di consigliere.

Nel caso di Organo amministrativo costituito da un numero di Consiglieri inferiore a 25 (venticinque), numero massimo previsto per Statuto, l'Assemblea, su suggerimento dell'Organo amministrativo, può provvedere alla loro integrazione con l'elezione di nuovi Consiglieri; i membri eletti ad integrazione decadono allo scadere dell'Organo amministrativo.

Nel caso di decadenza o dimissioni di uno o più Consiglieri, l'Assemblea può provvedere alla loro sostituzione. La sostituzione diviene obbligatoria qualora il numero dei Consiglieri dovesse ridursi a meno di 3 (tre), numero minimo previsto per Statuto; i membri eletti in sostituzione decadono allo scadere dell'Organo amministrativo.

I Consiglieri che non intervengono alle sedute dell'Organo amministrativo per più di tre volte consecutive o che rappresentino un Associato che perde la qualifica di Associato sono considerati dimissionari.

L'Organo amministrativo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano o, in assenza di tutte queste cariche, dal Consigliere più anziano.

L'Organo amministrativo è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, uno dei Vicepresidenti lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei Consiglieri ne facciano richiesta.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di deliberazioni che dovessero ottenere parità di votazione, il voto del Presidente vale doppio.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo amministrativo si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri simili sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo utile nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'Organo amministrativo si considera convocato nella sede sociale.

I verbali di ogni riunione dell'Organo amministrativo vengono redatti dal Segretario e possono essere sottoposti per approvazione all'Organo amministrativo anche per via telematica. In tal caso, per l'approvazione dei verbali delle riunioni dell'Organo amministrativo si adatterà il metodo del silenzio assenso. Eventuali osservazioni dovranno pervenire al Segretario entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione del verbale e decorsi i 5 (cinque) giorni in assenza di osservazioni il verbale dovrà considerarsi approvato.

Gli amministratori, entro 30 (trenta)giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione presso il Registro degli Enti competenti o nel Registro unico nazionale del terzo settore, una volta istituito, indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nei suddetti Registri o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 ter c.c.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidenti)

Il Presidente (anche denominato Coordinatore dell'Associazione) rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – ha potere di firma e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno, in attuazione delle delibere assunte dagli organi decisionali.

Il Presidente cura l'esecuzione di tutti gli atti deliberati dall'Assemblea e dell'Organo amministrativo; dispone dei fondi sociali; è autorizzato ad aprire, movimentare ed estinguere conti correnti postali e bancari.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Su delibera dell'Organo amministrativo, il Presidente provvede all'assunzione del personale e alla relativa posizione economica e normativa, nonché all'assegnazione di incarichi di collaborazione.

Il Presidente, nei limiti delle proprie funzioni e dei propri poteri, può nominare terzi suoi procuratori speciali per il compimento di singoli atti; può inoltre delegare proprie funzioni e compiti ai Vicepresidenti e ai componenti dell'Organo amministrativo

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri dell'Organo amministrativo, riferendone tempestivamente ad esso ed al più tardi nella riunione successiva.

Il Presidente è eletto dall'Organo amministrativo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con le maggioranze previste all'art. 7, o nel caso in cui l'Ente da esso rappresentato cessi di avere la qualifica di Associato.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e il più anziano lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Segretario)

Il Segretario è nominato dall'Organo amministrativo e può anche non essere un membro dell'Organo amministrativo; la carica di Segretario dura quanto quella dei membri dell'Organo amministrativo, salvo sue dimissioni o rimozione dall'incarico per decisione dell'Organo amministrativo stesso, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni dell'Organo amministrativo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni dell'Organo amministrativo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni dell'Organo amministrativo

Art. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e dura in carica 2 (due) anni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 Codice Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti dell'organo amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore è nominato dall'assemblea e dura in carica due anni.

ART. 13 (Comitato scientifico)

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e di indirizzo nominato dall'Organo amministrativo ed è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 21(ventuno) membri, tra i quali uno assume le funzioni di Coordinatore. Nei primi 6 mesi dalla costituzione dell'Associazione il Comitato Scientifico può essere composto anche da un solo membro nominato dall'Assemblea costitutiva, il quale assume il ruolo di Coordinatore. Il Comitato Scientifico dura in carica 3 (tre) anni; per il primo mandato i 3 (tre) anni decorrono dalla data di nomina del Coordinatore. Il Coordinatore fa di diritto parte dell'Organo amministrativo.

I membri del Comitato Scientifico sono persone fisiche scelte fra personalità del mondo scientifico, accademico, culturale, imprenditoriale che si sono distinte per studi e/o iniziative riguardanti l'agire etico d'impresa per il perseguimento del bene comune, della sostenibilità ambientale e per la piena integrazione tra impresa e società.

Successivamente ai primi 6 (sei) mesi dalla costituzione dell'Associazione, su indicazione del Coordinatore, l'Organo amministrativo elegge almeno altri 2(due) membri del Comitato scientifico. Membri aggiuntivi del Comitato Scientifico saranno eletti di volta in volta dall'Organo amministrativo, sempre su segnalazione del Coordinatore. I nuovi membri eletti decadono allo scadere del Comitato Scientifico.

Ogni Associato può segnalare al Coordinatore una o più persone per la carica di membro del Comitato Scientifico.

I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili per più volte senza limitazioni e tutti i membri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione.

Nel caso di decadenza o dimissioni di uno o più membri del Comitato Scientifico, l'Organo

amministrativo può provvedere alla loro sostituzione. La sostituzione diviene obbligatoria qualora il numero dei membri del Comitato Scientifico dovesse ridursi a meno di 3 (tre), numero minimo previsto per Statuto.

Il Comitato Scientifico svolge le seguenti funzioni:

- a) contribuisce a definire gli indicatori di impegno e azione in linea con il modello di IMPRESA21 ETS;
- b) offre strumenti e linee guida per misurare ed applicare gli indicatori di impegno e azione d'impresa;
- c) suggerisce all'Organo amministrativo le modalità e i tempi di attuazione delle azioni individuate;
- d) verifica che l'operato dell'Organo amministrativo e dell'Associazione siano in linea con gli indirizzi e la filosofia di IMPRESA21 ETS.

Le proposte del Comitato Scientifico sono comunicate all'Organo amministrativo tramite il Coordinatore del Comitato Scientifico stesso.

Il Comitato Scientifico è convocato ogni qualvolta il Coordinatore o almeno 2 (due) dei suoi membri o un componente dell'Organo amministrativo ne facciano richiesta, e assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di deliberazioni che dovessero ottenere parità di votazione, il voto del Coordinatore vale doppio.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Scientifico si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri simili sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo utile nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Comitato Scientifico si considera convocato nella sede sociale.

Art. 14 (Il Tesoriere)

La carica di Tesoriere, eletto dall'Assemblea, dura quanto quella dei membri dell'Organo amministrativo, salvo sue dimissioni o rimozione dall'incarico per decisione dell'Organo amministrativo, ed è rieleggibile.

Questi tiene sotto controllo le donazioni e gli altri proventi derivanti dalle attività associative e la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, riferendo e aggiornando costantemente l'Organo Amministrativo.

Art. 15 (Il Comitato dei Saggi)

Il Comitato dei Saggi, composto da 3(tre) membri nominati dall'Assemblea da scegliersi tra i

componenti del Comitato Scientifico, in carica per 3 (tre)anni, garantisce che gli atti dell'Organo amministrativo e del Presidente rimangano sempre coerenti con le regole statutarie e con gli scopi dell'Associazione. Nel caso ciò non avvenisse, il Comitato dei Saggi sottopone i problemi rilevati all'attenzione ed alla valutazione dell'Assemblea.

Il Comitato dei saggi non deve interferire con il lavoro e le scelte dell'Organo amministrativo e del suo Presidente.

Il Comitato dei Saggi verifica le candidature alle cariche sociali e segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità.

Il Comitato dei Saggi è convocato ogniqualvolta uno dei suoi componenti o un membro dell'Organo amministrativo ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

Le riunioni del Comitato dei Saggi si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di poter accertare l'identità degli intervenuti, di poter regolare la riunione e constatare e proclamare i risultati della/e votazione/i;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di poter percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 16 (Sezioni Territoriali)

L'Organo amministrativo può istituire le Sezioni Territoriali, al fine di meglio raggiungere gli scopi dell'Associazione, e può determinarne l'organizzazione.

Le Sezioni Territoriali non hanno autonomia patrimoniale e possono esclusivamente svolgere le attività delegate dall'Organo amministrativo, con esclusione comunque di qualsiasi autonomia di spesa.

Il rappresentante della Sezione Territoriale può convocare riunioni della Sezione Territoriale, può fare proposte all'Assemblea ed all'Organo amministrativo ma non può spendere il nome dell'Associazione nei confronti di terzi se non per specifici atti cui è autorizzato dall'Organo amministrativo.

ART. 17 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

quote associative, contributi, anche dei Sostenitori, sovvenzioni, donazioni o risorse da chiunque erogati compresi enti pubblici o privati nazionali ed internazionali;
contributi di istituzioni e/o enti pubblici locali, nazionali e internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici programmi in linea con gli obiettivi dell'Associazione;
eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate derivanti da attività di natura economica svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali, feste, manifestazioni, merchandising;
avanzi di gestione espressamente destinati a tale scopo dall'Assemblea degli Associati.

In caso di scioglimento di IMPRESA21 ETS il patrimonio verrà devoluto, secondo le determinazioni dell'Assemblea. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, quote del patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, qualora decida di dotarsi di personalità giuridica ed iscriversi nel Registro delle imprese (o, una volta istituito, al Registro Unico Nazionale Terzo Settore) potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 18 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno; qualora ne ricorrano i presupposti di legge il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, ove istituito.

ART. 20 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet - o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 14 Codice del Terzo Settore a cui eventualmente aderiscano - gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli Associati.

Al ricorrere dei presupposti di legge, l'Associazione dovrà redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 14 comma 1 Codice del Terzo Settore.

ART. 21 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro dei Sostenitori
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora istituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 22 (Volontari)

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.

17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ossia anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione; non si considera volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 23 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

ART. 24 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia sociale, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati.

ART. 25 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e ss.mm.ii. ove applicabili e, in quanto compatibile, dal Codice civile e norme vigenti in materia.